

TI_GERICHTE 35.2011.35 vom 28. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2011.35

FR: TI_GERICHTE 35.2011.35 du 28 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 35.2011.35 del 28 settembre 2011

Regeste

Ricorso al TCA irricevibile in quanto tardivo. Dec. su opp. del 24.5.2011 inviata per raccomandato lo stesso giorno e ritirata il 31.5.2011. Term. di 30gg per ricorrere scaduto il 30.6.2011. Ricorso, però, consegnato alla Posta solo il 18.7.2011. Non emerge poi alcun motivo che giustifichi la restit. del termine

Erwägungen

E. 38

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all'art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pp. 130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479). 2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata del 24 maggio 2011 è stata inviata per raccomandata il medesimo giorno (cfr. doc. VI/1) ed è stata ritirata il 31 maggio 2011 (cfr. doc. VI/2). Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 1° giugno ed è giunto a scadenza il giovedì 30 giugno 2011. Entro quella data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009). Consegnato alla Posta, per contro, solo il 19 luglio 2011 esso è pervenuto il 20 luglio 2011 all'amministrazione, che l'ha prontamente inviato al TCA, (cfr. Doc. II; Doc. I e busta allegata). 2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non

contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Il TCA constata che, dallo scritto dell'assicurato, datato 10 luglio 2011, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. Il ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.